



OGGETTO: NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI INFANZIA DI PASSATEMPO - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE – VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO URBANISTICO (ART.19 DEL D.P.R. 327/2001) - APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il progetto preliminare (ora studio di fattibilità tecnica economica ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 50/2016) per i lavori di "Realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio della scuola di infanzia in località Passatempo", redatto dal Settore Ufficio Tecnico per un importo complessivo di €. 150.000,00 come risultante dal seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	96.210,31 €	96.210,31 €
Costo della manodopera	25.900,00 €	
Spese della sicurezza incluse nei prezzi	2.459,60 €	
Importo a base d'asta	67.850,71 €	
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. (22%)	21.166,27 €	
Acquisizione aree (indennità e frazionamento)	30.500,00 €	
Art. 92 ex D. Lgs. n. 163/2006 (2%)	1.924,21 €	
Imprevisti in arrotondamento	199,22 €	
	53.789,69 €	53.789,69 €
TOTALE PROGETTO		150.000,00 €

e costituito dai seguenti elaborati:

Tav.01	Inquadramento territoriale e rilievo fotografico stato attuale
Tav.02	P.R.G. vigente e proposta di variante
Tav.03	Planimetria generale di progetto
Tav.04	Piano particellare di esproprio



All.1	Relazione generale
All.2	Quadro economico
All.3	Elenco prezzi unitari
All.4	Computo metrico estimativo
All.5	Incidenza della sicurezza

CONSIDERATO che l'opera è già prevista nel programma triennale OO.PP.2016-2018 e nel piano degli investimenti per il triennio;

CONSIDERATO che l'area in parola, censita nel N.C.T. al Foglio n. 86 mappale 362, ha la seguente destinazione urbanistica: parte **EI-7** "Zone agricole - Aree di rispetto dell'edificato", parte **C2-2** "Zone residenziali di espansione in contesti a valenza ambientale" e parte **F2-2** "Zone delle attrezzature per l'istruzione inferiore", e pertanto risulta necessaria una variante urbanistica per la realizzazione dell'opera pubblica, finalizzata alla trasformazione dell'area con destinazione parte **F2-1** "Parcheggi" e parte **F3-1** "Viabilità";

RILEVATO CHE per la realizzazione dell'opera è necessaria l'occupazione di aree non di proprietà dell'Ente, come individuate nella Tav.03 - Piano Particellare di esproprio, parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO CHE in base al vigente D.P.R. n°327 del 08/06/2001 e ss.mm.ii., per poter avviare legittimamente il procedimento di acquisizione delle aree occorre apporre sui beni/fondi interessati il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarare la pubblica utilità dell'opera;

VISTO l'art. 10 co. 2 del D.P.R. n°327 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. che cita: «Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti»;

VISTO l'art. 19 co. 2 del D.P.R. n°327 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. che cita: «L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico»;

VISTO l'art. 19 co. 4 del D.P.R. n°327 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. che cita: «Nei casi previsti dai co. 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale (n.d.r. Provincia di Ancona) non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia»;

CONSIDERATO QUINDI CHE sulla base delle vigenti disposizioni normative, per apporre legittimamente tale vincolo sul fondo interessato dall'intervento, è



indispensabile l'approvazione, da parte del Consiglio comunale, del progetto preliminare (ora studio di fattibilità tecnica economica ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 50/2016) dell'opera;

DATO ATTO CHE l'approvazione del progetto preliminare (ora studio di fattibilità tecnica economica ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 50/2016) da parte di questa Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. a) del D.P.R. n°327/2001 e ss.mm.ii., comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la cui efficacia, sarà subordinata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (art. 12 co. 3 del D.P.R. n°327/2001 e ss.mm.ii.);

ATTESO CHE è necessario mettere in condizione i soggetti che, in base ai registri catastali, risultano intestatari dei beni immobili di cui si prevede l'acquisizione al patrimonio dell'Ente, di effettuare osservazioni prima che venga dichiarata la pubblica utilità dell'opera;


CONSTATATO CHE la partecipazione al procedimento di apposizione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità, è stata garantita ed è stata rispettata l'esigenza di contraddittorio con i privati vista l'impegnativa di cessione volontaria, Prot. n. 5649 del 24/02/2016, firmata dai proprietari dell'area in parola;

RITENUTO di dichiarare il progetto preliminare (ora studio di fattibilità tecnica economica ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 50/2016) relativo ai lavori di cui trattasi, di pubblica utilità, urgente ed indifferibile;

RITENUTO per quanto sopra, di dover procedere all'approvazione dell'allegato progetto preliminare (ora studio di fattibilità tecnica economica ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 50/2016) dei lavori di « Realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio della scuola di infanzia in località Passatempo », redatto dal Settore Ufficio Tecnico;

DATO ALTRESÌ ATTO CHE:

- con nota prot. n.18902 del 21/06/2016 la Provincia di Ancona – Settore IV – Area Governo del Territorio, a seguito di richiesta di parere del 10/06/2016 prot. n. 17876, considerato che la variante al PRG “Realizzazione nuovo parcheggio a servizio dell’infanzia in località Passatempo” non comporta incremento del carico urbanistico, ha ritenuto di escludere la variante in oggetto dalla procedura di Valutazione ambientale strategica, ai sensi del par. 1.3.8 lett. k) delle “Linee Guida regionali” (D.G.R. 1813/2010);
- con nota prot. n. 19336 del 25/06/2016 la Regione Marche – Servizio Infrastrutture, Trasporti ed energia – P.F. Presidio Territoriale ex genio civile Pesaro – Urbino e Ancona, a seguito di richiesta di parere del 15/06/2016 prot. n. 18365, ha reputato che il progetto di variante al PRG per “Realizzazione nuovo parcheggio a servizio dell’infanzia in località Passatempo”, viste le modifiche non sostanziali sotto il profilo della compatibilità geomorfologica, possa avvalersi del parere di compatibilità già espresso dalla Provincia di Ancona con Determinazione n. 360 del



11/07/2006 del Dirigente del VII Settore - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n°380/2001;

- con nota prot. n.31045 del 20/10/2016 la Regione Marche – Servizio Infrastrutture, Trasporti ed energia – P.F. Presidio Territoriale ex genio civile Pesaro – Urbino e Ancona, a seguito di richiesta di parere del 15/06/2016 prot. n. 18365 e della integrazione della documentazione con la trasmissione della Relazione di Verifica di Compatibilità idraulica in data 04/10/2016 prot. n. 29113, ha accertato che la stessa Verifica di Compatibilità idraulica del progetto di variante al PRG “Realizzazione nuovo parcheggio a servizio dell’infanzia in località Passatempo” risulta eseguita con le modalità previste dalla D.G.R. 53/2014;

VISTI gli artt. 10, 11, 12 e 19 del D.P.R. n°327/01 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO;

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n°267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento del Territorio ing. Roberto Vagnozzi;

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria/Finanza Rag. Ivana Battistoni;

Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento.....

Con la seguente votazione:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

DELIBERA

- 1) di considerare come parte integrante della presente deliberazione e condividere quanto riportato nelle premesse;
- 2) di approvare il progetto preliminare (ora studio di fattibilità tecnica economica ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 50/2016) dell'opera pubblica relativa ai lavori di “Realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio della scuola di infanzia in località Passatempo” redatto dal Settore Ufficio Tecnico per un importo complessivo di €. 150.000,00 come risultante dal seguente quadro economico:




IMPORTO LAVORI	96.210,31 €	96.210,31 €
Costo della manodopera	25.900,00 €	
Spese della sicurezza incluse nei prezzi	2.459,60 €	
Importo a base d'asta	67.850,71 €	
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. (22%)	21.166,27 €	
Acquisizione aree (indennità e frazionamento)	30.500,00 €	
Art. 92 ex D. Lgs. n. 163/2006 (2%)	1.924,21 €	
Imprevisti in arrotondamento	199,22 €	
	53.789,69 €	53.789,69 €
TOTALE PROGETTO		150.000,00 €

e costituito dai seguenti elaborati:

Tav.01	Inquadramento territoriale e rilievo fotografico stato attuale
Tav.02	P.R.G. vigente e proposta di variante
Tav.03	Planimetria generale di progetto
Tav.04	Piano particellare di esproprio
All.1	Relazione generale
All.2	Quadro economico
All.3	Elenco prezzi unitari
All.4	Computo metrico estimativo
All.5	Incidenza della sicurezza

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, pur se in corpo separato;

- 3) di adottare, ai sensi dell'art. 19 co. 2 del D.P.R. n°327 del 08/06/2001 e ss.mm.ii., il presente progetto preliminare (ora studio di fattibilità tecnica economica ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 50/2016) quale variante al P.R.G.;
- 4) di trasmettere, a cura del Dipartimento del Territorio, ai sensi dell'art. 19 co. 4 del D.P.R. n°327 del 08/06/2001 e ss.mm.ii., il presente atto e relativa documentazione tecnica correlata, alla Provincia di Ancona per quanto di competenza;



- 5) Di dichiarare l'opera di pubblica utilità avente carattere d'urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n°327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 co. 3 del D.P.R. n°327 del 08/06/2001 e ss.mm.ii., la dichiarazione di pubblica utilità diventerà efficace al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e cioè una volta che il Consiglio comunale avrà approvato, ai sensi dell'art. 19 co. 4 del D.P.R. n°327 del 08/06/2001 e ss.mm.ii., l'efficacia della variante al P.R.G. adottata con il presente atto;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile,

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta,

Con la seguente votazione:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

DELIBERA

- 7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs. 267/2000.

---***---

P.T.F.

*Per la contabile favorevole trattandosi
di approvazione di progetto pubblicitario
conforme con gli atti di programmazione
della Ente*